

Codice DB1413

D.D. 1 giugno 2012, n. 1434

R.D. 523/1904; D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R; Convenzione Rep. 14364 del 16.04.2009 e Rep. 16665 del 23.02.2012. Autorizzazione idraulica n. 40/12 relativa alla realizzazione di un nuovo attraversamento in subalveo sul Torrente Ovesca con metanodotto DN 200 in Comune di Villadossola (VB), facente parte della variante del Metanodotto Novara-Domodossola e dismissione degli esistenti. Richiedente: Snam Rete Gas Spa.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1. Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di autorizzare, ai soli fini idraulici la Ditta Snam Rete Gas S.p.a., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), P.zza S. Barbara n° 7, alla realizzazione di numero uno attraversamento in subalveo sul Torrente Ovesca con tubazione DN 200 in Comune di Villadossola (VB) e successiva rimozione dell'attraversamento aereo esistente, oltre alla dismissione dell'esistente attraversamento sul Rio Lancone, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nel progetto approvato dalla Regione Piemonte, Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, Politiche Energetiche con Determinazione Dirigenziale n° 32 del 21 Febbraio 2012, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere e i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore, per quanto di competenza ai sensi del R.D. 523/1904;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi e non dovrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
- I lavori in argomento, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato

della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti e/o alla funzionalità dell'impianto in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3. Di dare atto che le valutazioni di compatibilità degli interventi previsti a tutela della fauna acquatica presente nel tratto del corso d'acqua interessato dagli interventi in oggetto è stato classificato dal Settore III della Provincia del Verbano Cusio Ossola, Servizio Montagna, Parchi, Tutela Faunistica come "*Acque secondarie di tipo salmonicole*". In fase operativa dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo 2010 e, nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06. In qualsiasi caso dovranno comunque essere presi preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

4. Di dare atto che le opere potranno essere realizzate solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole